



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

Servizio
Polizia Locale

Registro Ordinanze n. 80 del 20/03/2020

ORDINANZA

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19

IL SINDACO

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da covid 19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid 19";

RICHIAMATI:

- i D.P.C.M. in data 23/02/2020, 25/02/2020, 1/03/2020, 4/03/2020, 8/03/2020, 9/03/2020, 11/03/2020, tutti rivolti a dettare disposizioni attuative del richiamato D.L. n. 6/2020;

RICHIAMATE altresì:

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n.ri 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020 e 9/2020 tutte inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

DATO ATTO che a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica in atto, è necessario assumere stringenti iniziative volte a dissuadere i Cittadini dal tenere comportamenti non conformi alle misure di contenimento del contagio;

CONSIDERATO che

- i ricordati D.P.C.M. in data 8 e 9 marzo u.s. si pongono come obiettivo di evitare ogni spostamento non necessario di persone, se non rivolto al soddisfacimento di primarie esigenze di vita, e comunque da intendersi ridotto al minimo indispensabile;
- l'ordinanza n. 9/2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria al fine di garantire un più elevato livello di distanziamento sociale tra le persone, stabilisce ulteriori misure interdittive da **sabato 21 marzo a venerdì 3 aprile 2020** dando mandato ai Sindaci di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 9 marzo 2020;

VALUTATO che:

- il territorio del Comune è interessato da diversi luoghi in cui si possono presentare assembramenti, specie in occasione di condizioni meteorologiche favorevoli, quali si annunciano quelle per i prossimi giorni;

- seppur impegnate al massimo delle risorse disponibili, le forze di polizia potrebbero avere significative difficoltà a contenere la mobilità delle persone, tenuto anche conto dell'estensione del territorio, caratterizzato da molte zone decentrate;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere specifiche misure su base locale, nonché declinare in forma chiara e non equivocabile i criteri di verifica delle disposizioni introdotte dalla legislazione d'emergenza richiamata in premessa, finalizzate a dissuadere i Cittadini dal tenere comportamenti incoerenti con le prescrizioni di carattere sanitario e non allineate alle misure straordinarie assunte su tutto il territorio nazionale per contenere con ogni mezzo la diffusione del virus;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente Sez. V del TAR Campania, depositato il 18 marzo u.s., che ha riconosciuto la fondatezza giuridica delle ordinanze in materia sanitaria che dispongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

VISTO l'art. 50/V del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

ORDINA

per le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e sulla base di quanto previsto dall'ordinanza regionale n. 9 del 20 marzo 2020

Dalle ore 00,00 del 21 marzo 2020 alle ore 24 del 3 aprile 2020 è interdetto l'accesso alle seguenti aree pubbliche:

- l'arenile del territorio comunale;

- i moli;

- i parchi pubblici sul territorio;

- i giochi per bambini e le attrezzature sportive;

INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita a termini dell'art. 650 c.p.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per la dovuta pubblicità alla cittadinanza;

MANDA

copia di questa ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:

- Prefettura UTG Savona

- Regione Liguria
- Dirigenti del Comune di Loano
- Comando Polizia Locale di Loano
- Comando Stazione Carabinieri di Loano

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO
(LUIGI PIGNOCCA)

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005